



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 19 – 27 settembre 2022**

Riunione del giorno 26 settembre 2022

02.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. **Mauro CAMERLENGO** nella qualità di Presidente p.t. della S.S. ASD S.G. VOLLEY 1997
- S.S. **ASD S.G. VOLLEY 1997** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Massimo Rosi – Presidente

Avv. Antonio Amato– Vicepresidente

Avv. Antonio Mennuni – Componente Estensore

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

- **CAMERLENGO MAURO**, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. del Sodalizio ASD S.G. VOLLEY 1997 per la violazione delle seguenti norme federali: Statuto FIPAV Art. 16 comma 3; Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 7; art. 74 Reg. Giur. Vigente “per aver rilasciato il tesserato Camerlengo Mauro dichiarazione lesive e diffamatorie in danno del settore arbitrale, degli organi federali preposti alla designazione arbitrale, e segnatamente sulla designazione della coppia arbitrale nella gara 161 dei Play Off Femminile tra SG Volley ed Arzano, nella propria missiva, inoltrata con mail dell'8/5/2022 al Presidente CR FIPAV, Dott. Guido Pasciari; al Responsabile Regionale Commissione Gare Mario Bianca, al Responsabile Regionale degli Ufficiali di Gara, Matteo Talento e per conoscenza al Presidente CT FIPAV Irpinia-Sannio, Dott. Stefano Aquino, adombrando ipotesi di imparzialità e ledendo l'onorabilità della categoria.



Con l'aggravante di cui all'art 102, lett. f) Regolamento Giurisdizionale FIPAV aver commesso il fatto attraverso una comunicazione inviata via e-mail al Presidente CR FIPAV, Dott. Guido Pasciari; al Responsabile Regionale Commissione Gare Mario Bianca, al Responsabile Regionale degli Ufficiali di Gara, Matteo Talento e per conoscenza al Presidente CT FIPAV Irpinia-Sannio, Dott. Stefano Aquino;

- Sodalizio ASD S.G. VOLLEY 1997, in persona del Presidente p.t., in ordine alla condotta come sopra contestata al suo Presidente, per responsabilità diretta, in violazione Art. 76 comma 1 e 2 Reg. Giur. Vigente

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere e convocava gli incolpati per l'udienza del 26 settembre 2022, da tenersi in modalità videoconferenza

All'udienza compariva per la Procura Federale l'Avv. Giorgio Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità degli incolpati e per la conseguente irrogazione di idonea sanzione a carico di entrambi. Compariva altresì il sig. Mauro Camerlengo il quale rilasciava spontanee dichiarazioni ribadendo quanto già evidenziato nella memoria depositata dinanzi alla Procura.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito della motivazione entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto a firma del G.S.T. Avv. G. Lanzaro, trasmesso in data 11.05.2022 dal C.R. Campania alla Procura Federale, a mezzo del quale veniva trasmessa copia di una mail inviata in data 08.05.2022 dal sodalizio ASD SG Volley 1997 nella persona del suo Presidente sig. Mauro Camerlengo ed indirizzata al Presidente del C.R. Campania, al Responsabile Regionale Ufficiali di gara, al Responsabile Comm. Organizz. Gare Regionali ed infine al Presidente del C.P. Irpinia Sannio.

Ricevuti gli atti, la Procura provvedeva ad avviare le indagini ravvedendo, nel contenuto della mail acquisita, profili di rilevanza disciplinare in quanto in tale mail si adombravano dubbi sulla imparzialità della coppia arbitrale chiamata a dirigere la gara n. 161 valevole per i Play Off Serie C Femm.



A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, se pur con ritardo dovuto ad un documentato disservizio dell'utenza telefonica collegata al servizio di ricezione della posta elettronica, gli incolpati trasmettevano alla Procura una breve memoria con la quale, pur confermandosi la paternità della mail, si evidenziava come la finalità della comunicazione non fosse quella di insultare e/o accusare nessuno, ma solo quella di segnalare fatti ritenuti anomali e ricevere una maggior considerazione; risultando travisato e mal interpretato il senso della comunicazione, gli incolpati si dichiaravano dispiaciuti dell'equivoco.

Nelle more, la Procura Federale ritenendo ampiamente provati i fatti ed evidente la responsabilità degli incolpati, ne formalizzava il loro deferimento dinanzi questo Tribunale.

* * * * *

Alla luce degli elementi acquisiti agli atti del procedimento, ritiene il Tribunale che non sussistano dubbi di sorta sulla sussistenza dell'illecito contestato e dunque sulla responsabilità degli incolpati.

Risulta infatti per tabulas – e comunque esplicitamente ammesso dal sig. Camerlengo nelle dichiarazioni spontanee rese alla Procura – che il medesimo, all'esito dell'incontro di cui si controverte, ebbe ad inviare al Presidente del C.R. Campania ed ad altri tre responsabili federali una mail nel contesto della quale, criticando la condotta degli Ufficiali di gara designati, accusati di non aver saputo gestire la gara e di essersi resi protagonisti di svariati errori tecnici, venivano altresì adombrati dubbi sulla loro imparzialità.

Orbene, ritiene il Tribunale che, se alcune delle affermazioni contenute nella citata mail dell'08.05.2022 possano essere ricondotte nell'esercizio di un legittimo diritto di critica, non altrettanto possa dirsi della malcelata accusa di imparzialità, laddove il sodalizio, nella persona del suo Presidente, dichiara esplicitamente: *“Sabato scorso siamo stati arbitrati da persone che non abbiamo ritenuto super partes”*, andando in tal modo a ledere l'onore e la credibilità dei due direttori di gara e dunque dell'intera classe arbitrale. Deve pertanto ritenersi sussistere la responsabilità del sig. Camerlengo e del sodalizio da lui rappresentato in ordine ai fatti loro contestati, con conseguente irrogazione di idonee sanzioni.



Quanto alla circostanza aggravante contestata ritiene il Tribunale che la stessa non sussista nel caso di specie, sia per il mezzo di comunicazione adoperato che il numero contenuto ed il ruolo competente dei destinatari.

Venendo alla quantificazione delle sanzioni, valutata l'effettiva portata lesiva delle affermazioni contenute nella mail de qua, ribadita la dedotta insussistenza della circostanza aggravante contestata, tenuto conto della condotta osservata dagli incolpati in tutte le fasi del procedimento e delle sincere scuse offerte anche nel corso dell'udienza, ritiene il Tribunale che le sanzioni possano essere modulate come riportato nel dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico del sig. Mauro Camerlengo, n.q. di Presidente p.t. del sodalizio A.S.D. SG VOLLEY 1997 la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di giorni 45 (quarantacinque);
- a carico del sodalizio A.S.D. SG VOLLEY 1997 la sanzione della multa di € 150,00 (centocinquanta/00).

Roma, 26 settembre 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 27 settembre 2022